

**REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA ED
ORDINARIA DELLE SEZIONI A.I.A.
CON MODALITA' A DISTANZA
E CON VOTO ELETTRONICO**

INDICE

ART. 1 – INDIZIONE E CONVOCAZIONE.....	> 3
ART. 2 – ELETTORATO ATTIVO.....	> 4
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	> 4
ART. 4 – VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE SEZIONALI ELETTIVE.....	> 7
ART. 5 – LAVORI ASSEMBLEARI.....	> 7
ART. 6 – RECLAMI INERENTI IL DIRITTO DI VOTO E LE CANDIDATURE.....	> 9
ART. 7 – OPERAZIONI DI VOTO	> 10
ART. 8 – MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO	> 10
ART. 9 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	> 11
ART. 10 – DECORRENZA DEGLI INCARICHI ELETTIVI.....	> 11
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	> 11

Art. 1 – Indizione e convocazione

1. Le Assemblee sezionali elettive e ordinarie, già indette ai sensi del Regolamento AIA, devono celebrarsi in tutte le Sezioni nel periodo dal 7 dicembre 2020 al 12 gennaio 2021 con modalità a distanza e con voto elettronico.

2. I Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano confermano le singole date di svolgimento delle Assemblee sezionali nel periodo prefissato ovvero stabiliscono le nuove date di svolgimento sempre nel periodo di cui al comma precedente, dandone comunicazione telematica ai Presidenti Sezionali o loro facenti funzioni e al Presidente nazionale dell'AIA entro tre giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il termine di quarantacinque giorni tra la data della comunicazione e la data dell'assemblea decorre sempre dal giorno in cui il Presidente del Comitato Regionale e Provinciale ha comunicato la prima data di svolgimento dell'Assemblea elettiva a seguito del provvedimento di indizione di data 24.9.2020 e lo stesso non è interrotto da ogni eventuale successiva comunicazione di fissazione di una diversa e nuova data di svolgimento dell'Assemblea sezionale.

In caso di mancata fissazione della data di svolgimento, essa viene stabilita dal Presidente dell'AIA, sentito il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza.

La comunicazione di fissazione della data dell'Assemblea elettiva e ordinaria va immediatamente comunicata a tutti gli associati tramite il portale informatico AIA, a cura della Segreteria sezionale.

3. I Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali stabiliscono le date di svolgimento delle Assemblee elettive e ordinarie di ciascuna Sezione rientrante nel proprio ambito territoriale fissando, in via prioritaria, le date delle Assemblee in cui è prevista la candidatura a Presidente sezionale di un associato che abbia ricoperto tale carica per tre o più mandati e prevedendo non più di una sola assemblea sezionale per ogni giornata del periodo indicato nel primo comma, fatta eccezione per i Comitati Regionali cui appartengono più di venti sezioni.

E' data facoltà alla Presidenza Nazionale, su segnalazione da parte della società di gestione del voto elettronico di problematiche tecniche legate al numero massimo di votazioni contemporanee, di concordare con i Presidenti Regionali e Provinciali modifiche delle date di svolgimento delle Assemblee sezionali.

4. I Presidenti di Sezione in carica o, in loro assenza, il Vice Presidente Sezionale o il commissario straordinario nominato dal Comitato Nazionale provvedono a convocare l'Assemblea Sezionale elettiva e ordinaria nella data prefissata, dandone comunicazione scritta con l'ordine del giorno da inviare via posta elettronica a tutti gli associati tramite il portale informatico AIA con un preavviso di almeno otto giorni.

I Presidenti di Sezione redigono un unico ordine del giorno e provvedono ad una sola convocazione segnalando che i primi argomenti da trattare sono quelli dell'Assemblea ordinaria.

Sulla convocazione devono essere indicati: l'ordine del giorno, il giorno e l'orario fissato per la convocazione in unica sessione, con espresso avvertimento che l'Assemblea sezionale elettiva e ordinaria si terrà con modalità a distanza, mediante accesso alla piattaforma informatica AIA e utilizzo del sistema di videoconferenza ivi indicato, e che le votazioni avverranno con accredito tramite riconoscimento visivo e voto elettronico *on line*, con autenticazione a due fattori, gestito da società esterna individuata dall'AIA e dalla FIGC per assicurare la regolarità e segretezza delle manifestazioni di voto.

5. Il Presidente del Comitato Regionale e Provinciale o suo delegato, anche non componente del Comitato stesso, partecipa ad ogni Assemblea sezionale elettiva e ordinaria.

Il Presidente dell'AIA può partecipare direttamente o tramite un componente del Comitato Nazionale delegato, non appartenente alla Sezione, alle singole Assemblee sezionali elettive e ordinarie.

6. Entro e non oltre il quarto giorno antecedente a quello previsto per lo svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva e ordinaria, il Presidente del Comitato Regionale e Provinciale, sentito il Presidente di Sezione in carica o, in sua assenza, il Vice Presidente Sezionale o il commissario straordinario, nomina l'Ufficio di Presidenza della Assemblea sezionale elettiva e ordinaria, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal responsabile informatico sezionale e da uno o due componenti a seconda che il numero degli associati della Sezione non superi o superi le 200 unità.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza devono essere associati della Sezione aventi diritto al voto che non hanno presentato alcuna candidatura e non intendono farlo neppure successivamente.

La comunicazione del Presidente del Comitato Regionale e Provinciale di nomina viene immediatamente inviata a mezzo posta elettronica a tutti gli associati mediante la piattaforma informatica AIA, a cura della Segreteria sezionale.

Ove le norme in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica vigenti alla data dell'assemblea lo consentano e, in ogni caso, nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale e sull'adozione dei dispositivi di protezione individuali, l'Ufficio di Presidenza e i componenti del Collegio dei Revisori Sezionali possono svolgere le attività di competenza presso la sede sezionale ovvero altra sede anche in via collegiale, avvalendosi, in ogni caso, della collaborazione della Segreteria Sezionale.

Art. 2 – Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea sezionale elettiva e ordinaria gli arbitri maggiorenni che risultino associati alla Sezione alla data di svolgimento di essa, associati all'AIA alla data del 30 giugno 2019 e non risultino sospesi neppure cautelativamente e non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.

2. L'eventuale morosità, che sussiste a seguito del mancato pagamento delle quote entro le date fissate dal Regolamento associativo, può essere sanata o con pagamento a mani del cassiere sezionale e rilascio della relativa ricevuta entro e non oltre il terzo giorno antecedente a quello previsto per l'Assemblea sezionale elettiva e ordinaria o con bonifico bancario che risulti effettivamente accreditato e registrato nel conto corrente sezionale entro e non oltre il medesimo termine, a nulla rilevando, in difetto di tali condizioni, ogni diversa indicazione rilasciata a favore dell'associato che ha effettuato il bonifico.

L'associato che sani invece la morosità dopo il termine perentorio di cui al capoverso precedente non ha diritto al voto, ma può partecipare all'Assemblea senza intervenire e tale diritto è esteso a tutti gli altri associati che non possiedano uno degli altri requisiti sopra esposti per l'elettorato attivo.

3. Entro il terzo giorno antecedente a quello della celebrazione della Assemblea, la Procura Arbitrale è tenuta ad inoltrare al Collegio dei Revisori Sezionali in carica elenco degli associati della Sezione sospesi – cautelativamente o con delibera disciplinare – o destinatari di un provvedimento di “ritiro tessera” anche se non definitivo.

L'elenco è inviato all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della Sezione di competenza, la cui Segreteria provvederà all'immediato inoltro ai componenti del Collegio dei Revisori Sezionali.

4. Il Collegio dei Revisori Sezionali, avvalendosi della collaborazione del Segretario, del Cassiere e del Presidente di Sezione e verificati con essi tutti i requisiti suddetti per l'elettorato attivo, redige l'elenco degli aventi diritto al voto e ne cura la comunicazione a tutti gli associati mediante il portale informatico AIA entro la sera antecedente a quella della celebrazione dell'Assemblea sezionale elettiva e ordinaria.

5. Ai fini del compimento delle attività di cui ai commi precedenti, non possono far parte del Collegio dei Revisori Sezionali i componenti che abbiano già presentato la loro candidatura per le elezioni a Presidente e Delegato Sezionale e comunque a partire dal momento in cui dovessero presentarla.

In tale ipotesi, la surrogazione dei componenti candidati avviene con le modalità previste dall'art. 35, comma 2, del Regolamento dell'AIA ed è limitata al compimento delle operazioni elettorali.

Art. 3 – Presentazione delle candidature

1. Ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, gli associati che intendono candidarsi alla carica di Presidente di Sezione devono inviare entro e non oltre le ore 17.00 del terzo giorno antecedente a quello previsto per l'Assemblea sezionale elettiva e ordinaria una scheda contenente:

- a) il proprio nominativo;
- b) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa;
- c) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dal Regolamento dell'AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal regolamento dell'AIA e che non si sono candidati per l'eventuale elezione a Delegato Sezionale;

d) la presentazione della candidatura su modello conforme a quello inserito nel sito istituzionale sottoscritta da associati della Sezione aventi diritto al voto in numero pari alla misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del 30 giugno 2019; la sottoscrizione di ogni associato è effettuata in apposita dichiarazione su modello conforme a quello inserito nel sito istituzionale, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, da consegnare al candidato a sue mani o mediante posta elettronica; ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di Presidente di Sezione e in caso di conflitto è valida la sola firma di sostegno rilasciata a favore della scheda di candidatura presentata per prima.

La scheda di candidatura, con i relativi allegati, è inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della Sezione di competenza, la cui Segreteria provvederà all'immediato inoltro ai componenti del Collegio dei Revisori Sezionali.

2. Il Presidente o componente del Collegio dei Revisori Sezionali, all'atto della presentazione delle candidature indicate nel comma precedente, appone sulla singola scheda il giorno e l'ora della sua ricezione, come risultante dal messaggio di posta elettronica inviato, o dà atto della ricezione con dichiarazione telematica.

Il Collegio dei Revisori Sezionali verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, anche avvalendosi della scheda personale.

Nel caso accerti irregolarità formali della dichiarazione di presentazione e la carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, lo indica sulla scheda di candidatura o ne dà atto con dichiarazione telematica.

In ogni caso il Collegio dei Revisori Sezionali è tenuto a consegnare, anche per via telematica, al Presidente dell'Assemblea tutte le schede di candidatura che gli sono state presentate, complete di tutte le indicazioni apposte ai sensi del presente comma.

3. La candidatura alla carica di Presidente di Sezione non è compatibile con la candidatura alla carica di Delegato Sezionale.

In caso di presentazione di candidature valide per entrambe le cariche da parte dello stesso associato, si considera efficace soltanto quella presentata per prima al Collegio dei Revisori Sezionali.

4. Ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, gli associati che intendono candidarsi alla carica di Delegato Sezionale devono inviare entro e non oltre le ore 17.00 del terzo giorno antecedente a quello previsto per l'Assemblea sezionale elettiva e ordinaria una scheda contenente:

a) il proprio nominativo;

b) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa;

c) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dal Regolamento dell'AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal regolamento dell'AIA e che non si sono candidati per l'eventuale elezione a Presidente Sezionale.

La scheda di candidatura è inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della Sezione di competenza, la cui Segreteria provvederà all'immediato inoltro ai componenti del Collegio dei Revisori Sezionali.

5. Il Presidente o componente del Collegio dei Revisori Sezionali, all'atto della presentazione delle candidature indicate nel comma precedente, appone sulla singola scheda il giorno e l'ora della sua ricezione come risultante dal messaggio di posta elettronica inviato o dà atto della ricezione con dichiarazione telematica.

Il Collegio dei Revisori Sezionali verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, anche avvalendosi della scheda personale.

Nel caso accerti irregolarità formali della dichiarazione di presentazione e la carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, lo indica sulla scheda di candidatura o ne dà atto con dichiarazione telematica.

In ogni caso il Collegio dei Revisori Sezionali è tenuto a consegnare al Presidente dell'Assemblea, anche per via telematica, tutte le schede di candidatura che gli sono state presentate, complete di tutte le indicazioni apposte ai sensi del presente comma.

6. Nelle Sezioni in cui alla data del 30 giugno 2019:

a) siano iscritti più di centocinquanta e fino a trecento associati, viene eletto un Delegato Sezionale;

- b) siano iscritti più di trecento e fino a quattrocentocinquanta associati, vengono eletti due Delegati Sezionali;
- c) siano iscritti più di quattrocentocinquanta e fino a seicento associati, vengono eletti tre Delegati Sezionali;
- d) siano iscritti più di seicento e fino a settecentocinquanta associati, vengono eletti quattro Delegati Sezionali;
- e) siano iscritti più di settecentocinquanta associati, vengono eletti cinque Delegati Sezionali.

7. Ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, gli associati che intendono candidarsi alla carica di componente del Collegio dei Revisori Sezionali devono inviare entro e non oltre le ore 17.00 del terzo giorno antecedente a quello previsto per l'Assemblea sezionale elettiva e ordinaria una scheda contenente:

- a) il proprio nominativo;
- b) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa;
- c) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dal Regolamento dell'AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal regolamento dell'AIA e che non si sono candidati per l'eventuale elezione a Presidente Sezionale.

La scheda di candidatura è inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della Sezione di competenza, la cui Segreteria provvederà all'immediato inoltro ai componenti del Collegio dei Revisori Sezionali.

8. Il Presidente o componente del Collegio dei Revisori Sezionali, all'atto della presentazione delle candidature indicate nel comma precedente, appone sulla singola scheda il giorno e l'ora della sua ricezione, come risultante dal messaggio di posta elettronica inviato o dà atto della ricezione con dichiarazione telematica.

Il Collegio dei Revisori Sezionali verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, anche avvalendosi della scheda personale.

Nel caso accerti irregolarità formali della dichiarazione di presentazione e la carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, lo indica sulla scheda di candidatura o ne dà atto con dichiarazione telematica.

In ogni caso il Collegio dei Revisori Sezionali è tenuto a consegnare al Presidente dell'Assemblea, anche per via telematica, tutte le schede di candidatura che gli sono state presentate, complete di tutte le indicazioni apposte ai sensi del presente comma.

9. Il Presidente dell'Assemblea, avvalendosi della assistenza dell'ufficio di presidenza, verifica la regolarità delle candidature a Presidente Sezionale, a Delegato Sezionale e a componente del Collegio dei Revisori Sezionali, anche alla luce delle eventuali osservazioni del Collegio dei Revisori Sezionali, e ne dichiara la validità indicando i nominativi dei candidati eleggibili, distinti per il loro ruolo.

Dichiara inoltre l'esistenza di candidature alle medesime cariche che ritiene invalide, specificandone le ragioni, e ne dà immediata comunicazione al candidato, anche per via telematica, invitando lo stesso a sanarle immediatamente e, in ogni caso, entro e non oltre le ore 17.00 del secondo giorno antecedente a quello previsto per l'Assemblea sezionale elettiva e ordinaria.

Tutte le schede di candidatura, con indicazione dei nominativi completi degli associati sottoscrittori la candidatura a Presidente di Sezione, le annotazioni del Collegio dei Revisori Sezionali e le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono immediatamente comunicate a tutti gli associati tramite il portale informatico AIA.

10. In caso di candidature dichiarate invalide ai sensi del comma precedente, il Presidente, avvalendosi dell'ufficio di presidenza, verifica le comunicazioni di sanatoria pervenute, anche per via telematica, entro il termine perentorio indicato nel medesimo comma e dichiara la definitiva validità o invalidità della candidatura, dandone immediata comunicazione al candidato e a tutti gli associati tramite il portale informatico AIA.

11. Il Presidente dell'Assemblea, ove accerti la mancata presentazione di candidature alla carica di Presidente Sezionale o la definitiva invalidità di tutte quelle presentate, invita gli aventi diritto al voto in possesso dei requisiti soggettivi a presentare una o più candidature entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno antecedente a quello previsto per l'Assemblea sezionale elettiva e ordinaria, dichiarando, quindi, la definitiva validità o invalidità delle candidature proposte ai sensi del presente

comma, dandone immediata comunicazione al candidato e a tutti gli associati tramite il portale informatico AIA.

12. Il Presidente dell'Assemblea, ove accerti la mancata presentazione di candidature alle cariche di Delegato Sezionale e di componente del Collegio dei Revisori Sezionali o che quelle offerte siano inferiori al numero dei delegati o dei componenti da eleggere, invita gli aventi diritto al voto in possesso dei requisiti soggettivi a presentare candidature in numero almeno pari ai delegati e ai componenti da eleggere entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno antecedente a quello previsto per l'Assemblea sezionale elettiva e ordinaria, dichiarando, quindi, la definitiva validità o invalidità delle candidature proposte ai sensi del presente comma, dandone immediata comunicazione al candidato e a tutti gli associati tramite il portale informatico AIA.

Art. 4 – Validità delle Assemblee Sezionali elettive e ordinarie

1. L'Assemblea sezionale elettiva e ordinaria si tiene in unica convocazione ed è valida quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Non sono ammesse deleghe.

2. L'Assemblea si deve tenere con modalità a distanza, mediante accesso alla piattaforma informatica AIA e utilizzo del sistema di videoconferenza ivi indicato, e con votazioni mediante accredito e voto elettronico.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea provvede all'identificazione degli aventi diritto al voto, tenendo costantemente aggiornato l'elenco con i presenti accreditati.

Art. 5 – Lavori assembleari

1. Gli associati devono procedere all'accesso alla Assemblea sezionale elettiva e ordinaria mediante apposita funzione della piattaforma informatica AIA ("Sinfonia4You") ed il collegamento ivi inserito per la partecipazione ad essa, attivando la telecamera dell'apparecchio elettronico utilizzato per il collegamento (*personal computer, tablet, notebook, smartphone*).

Le attività di accreditamento di cui al capoverso precedente devono essere effettuate a partire da un'ora prima dell'orario fissato per la convocazione, per le Sezioni con più di 200 associati, e da mezz'ora prima del predetto orario, per le altre, e gli associati devono, pertanto, effettuare il collegamento al predetto orario.

2. Il Presidente dell'Assemblea o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, all'ora fissata per la convocazione in sessione unica, provvede all'appello nominale degli aventi diritto al voto presenti accreditati, come da elenco predisposto e comunicato ai sensi del precedente art. 2, comma 4. Provvede, altresì, alla verifica degli associati presenti non aventi diritto al voto.

Gli associati chiamati all'appello dovranno attestare la propria presenza assicurando la propria identificazione personale via video.

Qualora non accerti la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, rinvia l'Assemblea di un'ora e, a tale orario, procede ad una nuova verifica della presenza degli aventi diritto e, qualora anche questa non accerti la presenza di un terzo degli associati aventi diritto al voto, dichiara chiusa l'Assemblea.

Viceversa, qualora accerti la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, il Presidente dell'Assemblea dichiara validamente aperta l'Assemblea sezionale elettiva e ordinaria.

3. Il Presidente dell'Assemblea dà atto della avvenuta verifica, ai sensi del precedente art. 3, della regolarità delle candidature a Presidente Sezionale, a Delegato Sezionale e a componente del Collegio dei Revisori Sezionali, anche alla luce delle eventuali osservazioni del Collegio dei Revisori Sezionali, e ne dichiara pubblicamente la validità indicando i nominativi dei candidati eleggibili, distinti per il loro ruolo.

Dichiara inoltre l'esistenza di candidature alle medesime cariche ritenute invalide ai sensi del precedente art. 3, specificandone le ragioni.

4. Il Presidente dell'Assemblea invita il Presidente di Sezione ad esporre la relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva 2019/2020 ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, cui fa seguito l'intervento del Presidente

del Collegio dei Revisori Sezionali che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate.

Di seguito, il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto che abbiano presentato richiesta di intervenire, tramite la *chat* del sistema di videoconferenza, entro un minuto dalla chiusura dell'ultima relazione.

Gli interventi devono avere ad oggetto temi inerenti la relazione tecnica ed associativa ed il bilancio con la relativa relazione amministrativa e contabile e devono essere contenuti nel termine fissato dal Presidente dell'Assemblea.

5. Il Presidente dell'Assemblea invita quindi ciascuno dei candidati alla carica di Presidente di Sezione ad esporre il loro programma, indicando preventivamente il tempo a loro disposizione in funzione del numero dei candidati, secondo l'ordine di presentazione delle candidature.

Invita quindi gli eventuali candidati a Delegato sezionale ad esporre le proprie ragioni.

Apre la discussione sui problemi tecnici, associativi ed amministrativi sezionali oggetto dei programmi e degli interventi dei candidati, indicando il tempo a disposizione di ogni associato avente diritto al voto che abbia preventivamente richiesto di intervenire, tramite la *chat* del sistema di videoconferenza, entro un minuto dalla chiusura dell'esposizione dei programmi di tutti i candidati.

6. Chiusa la discussione, il Presidente dell'Assemblea, tramite il proprio ufficio, accerta la presenza di eventuali associati aventi diritto al voto accreditatisi mediante accesso al portale informatico AIA e autenticazione a due fattori e al collegamento ivi indicato dopo le operazioni di cui al secondo comma e procede alla loro identificazione personale via video, integrando l'elenco degli aventi diritto al voto presenti e accreditati.

Ultimata tale attività, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di accreditamento al voto e, pertanto, eventuali associati che hanno effettuato l'accesso al portale informatico dopo tale momento non possono essere ammessi al voto.

7. Il Presidente dell'Assemblea rammenta agli aventi diritto le modalità per la valida espressione del voto e quelle che saranno attuate per lo scrutinio e dà inizio alle operazioni di voto con le modalità indicate negli articoli successivi.

Eventuali associati che si accreditano all'Assemblea durante le operazioni di voto non sono ammessi al voto.

8. Al termine della votazione, il Presidente dell'Assemblea dichiara esaurite le operazioni di voto e, preso atto dello scrutinio elaborato dalla società di gestione del voto elettronico in ordine ai voti concernenti l'approvazione delle relazioni e del bilancio e ai voti raccolti da ogni candidato, provvede ad annotare i risultati sul verbale.

9. La relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva 2019/2020 del Presidente di Sezione è approvata qualora riporti la maggioranza semplice dei voti espressi.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 è approvato qualora riporti la maggioranza semplice dei voti espressi.

La mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe comporta unicamente l'attivazione degli accertamenti previsti dall'art. 21, comma 8, del Regolamento AIA.

10. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 14, risultano eletti alla carica di Presidenti Sezionali per il quadriennio olimpico 2020/2024 e di Delegati Sezionali i candidati ammessi dal Presidente dell'Assemblea che abbiano riportato il maggior numero dei voti dei presenti accreditati, fermo restando il limite numerico dei Delegati sezionali sopra riportato.

Il Presidente provvede poi alla proclamazione del Presidente di Sezione eletto e degli eventuali Delegati Sezionali eletti, raccogliendone la accettazione sul verbale.

Procede, quindi, all'eventuale proclamazione dei componenti di diritto del CDS.

11. Risultano eletti componenti del Collegio dei Revisori Sezionali per il quadriennio olimpico 2020/2024 i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, indicando, a verbale, tutti i candidati che hanno riportato voti.

12. Per tutte le cariche elettive in caso di parità di voti tra i candidati prevale quello fra di loro che possiede maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica.

13. Dal verbale devono risultare tutti i voti validamente espressi alla carica di Presidente di Sezione, dovendosi procedere per i candidati non eletti alla verifica dei voti ai fini della eventuale proclamazione a componenti di diritto del CDS, per il quadriennio olimpico 2020/2024, di coloro che abbiano raggiunto la soglia del venticinque per cento dei voti dei presenti accreditati.

Il verbale, redatto in unico originale, viene sottoscritto da tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza, se riuniti in via collegiale, e, ove ciò non sia possibile, dal componente che l’ha redatto, dando atto della formale approvazione dello stesso da parte di tutti gli altri componenti e viene depositato, con gli allegati, presso la sede sezionale.

Una copia del verbale e degli allegati, con attestazione di conformità all’originale depositato agli atti sezionali da parte del Presidente dell’Assemblea o del componente dell’Ufficio di Presidenza che l’ha redatto, va inviato per via telematica al Comitato Regionale e Provinciale e alla Commissione Elettorale presso la Segreteria dell’AIA entro il giorno successivo allo svolgimento dell’Assemblea.

14. Per l’elezione del Presidente di Sezione ove sia candidato un associato che abbia ricoperto tale carica per tre o più mandati, risulta eletto:

a) il candidato Presidente che abbia ricoperto tale carica per tre o più mandati qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti dei presenti accreditati;

b) il candidato che non ha ricoperto la carica di Presidente per tre o più mandati che abbia riportato il maggior numero dei voti dei presenti accreditati, come previsto nel comma 11 del presente articolo.

Qualora nessun candidato ottenga le maggioranze indicate nel capoverso precedente, il Presidente dell’Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive e dell’approvazione della relazione e del bilancio, dichiara chiuse le operazioni di voto e l’Assemblea stessa.

La nuova Assemblea elettiva dovrà essere convocata entro 15 giorni, con le modalità e forme di cui al presente Regolamento e, in tale ipotesi, il termine per la rinuncia agli incarichi di cui all’art. 13, comma 3 lett. c), del Regolamento AIA per la presentazione della candidatura è ridotto a giorni 5.

Il Presidente che abbia ricoperto tale carica per tre o più mandati, in caso di non elezione, non potrà ripresentare nella nuova Assemblea la propria candidatura.

Art. 6 – Reclami inerenti il diritto di voto e le candidature

1. L’associato avente diritto al voto all’assemblea sezionale elettiva e ordinaria ha l’obbligo di proporre il suo reclamo avverso la ritenuta validità o invalidità delle candidature entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno antecedente a quello di svolgimento dell’Assemblea mediante invio di *mail* all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della Sezione.

L’Ufficio di Presidenza deve provvedere a risolvere tale reclamo, con sintetica motivazione, entro le ore 17.00 del giorno antecedente a quello di svolgimento dell’Assemblea e dà comunicazione del contenuto del reclamo e della decisione assunta a tutti gli associati tramite la piattaforma informatica AIA.

2. L’associato avente diritto al voto e partecipante all’assemblea sezionale elettiva e ordinaria ha l’obbligo di proporre il suo reclamo avverso la regolarità delle operazioni di voto al Presidente dell’Assemblea, che ne cura l’immediata verbalizzazione.

L’Ufficio di presidenza deve provvedere immediatamente a risolvere tale reclamo, dandone atto con sintetica motivazione nel verbale dell’assemblea stessa.

Nel caso di accoglimento deve porsi immediatamente rimedio al vizio denunciato nelle forme indicate.

3. L’associato che ha proposto il reclamo senza che l’Ufficio di presidenza lo abbia accolto e l’associato avente diritto al voto e non partecipante in nessun momento all’Assemblea elettiva e ordinaria, quest’ultimo solo avverso l’irregolare convocazione della stessa, possono proporre alla Commissione di disciplina d’appello, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di disciplina dell’AIA.

Art. 7 – Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto sono dirette dal Presidente dell'Assemblea che si avvale dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

2. Chiuse le operazioni di accreditamento al voto di cui al precedente art. 5, comma 6, il Presidente dell'Assemblea o un componente dell'Ufficio di Presidenza da esso delegato procede alla chiamata nominale ai seggi elettorali elettronici degli aventi diritto al voto accreditati, come risultanti dall'apposito elenco, senza identificazione personale tramite video.

Il Presidente dell'Assemblea autorizza, quindi, l'accesso degli aventi diritto al voto accreditati alle schede di voto appositamente predisposte dal sistema di voto elettronico *on line* raggiunto tramite la piattaforma informatica AIA (“*Sinfonia4You*”).

Il voto deve essere effettuato dal singolo avente diritto immediatamente dopo la predetta autorizzazione, con le modalità indicate nell'articolo successivo.

4. Esaurita la chiamata nominale degli aventi diritto accreditati ed espletata la relativa votazione, il Presidente dell'Assemblea procede ad una seconda eventuale chiamata nominale degli associati aventi diritto al voto regolarmente accreditati, ma risultati assenti alla prima chiamata.

Effettuata anche tale seconda chiamata e le eventuali ulteriori votazioni, il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto.

5. Il Presidente dell'Assemblea deve garantire l'ordinato e silenzioso svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, allontanando all'occorrenza dalla riunione gli associati che disturbino dette operazioni.

6. E' vietato riprodurre e salvare con ogni mezzo e modalità la scheda elettronica di voto contenente l'espressione del voto e, in ogni caso, divulgare a terzi.

Art. 8 – Modalità di espressione del voto

1. Ciascun avente diritto al voto accreditato, effettuato l'ingresso tramite le proprie credenziali personali alla piattaforma informatica AIA (“*Sinfonia4You*”), accede tramite essa alla piattaforma gestita dalla società che cura il voto elettronico inserendo il codice OTP per la sua doppia identificazione inviato dalla medesima società con un SMS al numero di cellulare predefinito dell'avente diritto indicato in “*Sinfonia4You*”.

Inserito tale codice, ciascun avente diritto al voto accreditato ha accesso ad un'area riservata gestita dalla predetta società ove sono inserite al massimo cinque schermate relative:

- a) alla approvazione o non approvazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione per la stagione sportiva 2019/2020 e alla facoltà di astenersi;
- b) alla approvazione o non approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 e alla facoltà di astenersi;
- c) alla elezione del Presidente Sezionale, con indicazione nominativa dei candidati, e alla facoltà di astenersi (“scheda bianca”);
- d) alla elezione, ove prevista, del Delegato Sezionale o dei Delegati Sezionali, con indicazione nominativa dei candidati, e alla facoltà di astenersi (“scheda bianca”);
- e) alla elezione dei componenti del Collegio dei Revisori Sezionale, con indicazione nominativa dei candidati, e alla facoltà di astenersi (“scheda bianca”).

2. Nella elezione del Delegato Sezionale può essere votato un solo candidato, anche se è prevista l'elezione di più Delegati, mentre in quella dei componenti del Collegio dei Revisori Sezionali possono essere votati due candidati.

3. Ogni avente diritto esprime il proprio voto digitando sul riquadro contenente l'indicazione voluta (“approvazione”, “non approvazione”, nominativo candidato o candidati, astensione).

Al termine, l'avente diritto vede visualizzato il riepilogo delle preferenze espresse ed ha facoltà di confermare le stesse oppure tornare indietro per eventuali modifiche.

Una volta digitato il tasto di conferma visualizzato, il voto viene registrato nel sistema e l'avente diritto ha esercitato il proprio diritto di voto, con conseguente diniego ad ogni ulteriore accesso al seggio elettorale elettronico.

Art. 9 – Operazioni di scrutinio

1. Dichiaret esaurite le operazioni di voto ai sensi del precedente art. 5, comma 8, il Presidente dell'Assemblea prende atto dello scrutinio generato dalla società di gestione del voto elettronico e annota i risultati sul verbale.

Art. 10 – Decorrenza degli incarichi elettivi

1. Il Presidente Sezionale ed i Delegati sezionali assumono l'esercizio delle loro funzioni all'atto della loro proclamazione in sede assembleare e della contestuale accettazione verbale.

2. I candidati eletti che, all'atto della proclamazione, rivestano altre cariche elettive o di nomina per le quali vige il divieto di cumulo di cui all'art. 38, comma 3 del Regolamento dell'AIA si considerano automaticamente decaduti dal precedente incarico.

Norme Transitorie e Finali

1. Le norme speciali del presente Regolamento derogano, per il solo periodo della loro vigenza, ad ogni altra norma regolamentare AIA avente il medesimo contenuto e cessano di avere ogni efficacia all'esaurimento delle attività assembleari alla data del 12 gennaio 2021.

2. Nei giorni 24, 25 e 26 dicembre 2020, 31 dicembre 2020, 1 e 6 gennaio 2021 è sospesa ogni attività assembleare.

Nelle medesime giornate il decorso dei termini previsti nel presente Regolamento è sospeso e riprende a decorrere dalla fine di ciascun periodo di sospensione.

3. Le candidature alla carica di Presidente di Sezione e alla carica di Delegato Sezionale che, entro la data di approvazione del presente Regolamento da parte del Comitato Nazionale in composizione allargata, siano state già proposte con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Elettivo delle Sezioni AIA e, quindi, depositate in Sezione con la documentazione ivi prescritta e affisse all'albo sezionale con l'annotazione di data ed ora della ricezione da parte del Collegio dei Revisori Sezionali sono a tutti gli effetti regolarmente presentate e non devono essere riproposte.

L'Ufficio di Presidenza procede, nei tempi e con le modalità previste dal presente Regolamento, alla verifica della validità e regolarità formale delle candidature presentate ai sensi del capoverso precedente sulla base della normativa regolamentare vigente all'atto della loro presentazione.

4. Il presente Regolamento Elettivo entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione federale.

5. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente federale, adotta le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo e di compatibilità con altre norme federali.